

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1310)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 3<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) della Camera dei deputati nella seduta del 29 gennaio 1981  
(V. Stampato n. 1425)*

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(RUFFINI)

di concerto col Ministro dell'Interno

(ROGNONI)

col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

e col Ministro per i Beni Culturali e Ambientali

(ARIOSTO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 13 febbraio 1981*

**Istituzione della Delegazione per la restituzione all'Italia del  
materiale culturale ed artistico sottratto al patrimonio nazionale**

## DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Compiti)*

Nell'ambito della Direzione generale per la cooperazione culturale, scientifica e tecnica del Ministero degli affari esteri è isti-

tuita la Delegazione per le restituzioni all'Italia dei beni culturali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, sottratti al patrimonio nazionale.

La Delegazione coopera su richiesta o previe intese col Ministero dei beni culturali e ambientali e con le altre amministrazioni interessate al recupero in via diplomatica attraverso la collaborazione delle competenti autorità straniere, o in via contenziosa, promuovendo all'estero le azioni allo scopo necessarie, dei beni culturali, archeologici, storici, artistici, archivistici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, soggetti alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modifiche, e al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, e successive modificazioni, nonché del materiale scientifico e didattico, comunque e da chiunque sottratti al patrimonio nazionale e trasferiti all'estero. Ai fini dell'esercizio dei compiti suindicati la Delegazione richiede, ove occorra, l'intervento e la collaborazione dei competenti organi dello Stato.

La Delegazione coopera inoltre alla tutela del patrimonio artistico italiano all'estero.

La Delegazione provvede altresì alla restituzione ai Governi richiedenti, a norma dei trattati di pace, dei beni culturali che, a seguito di eventi bellici, siano venuti a trovarsi in territorio italiano, nonché alla restituzione a tali Governi dei beni culturali che si trovino comunque illegalmente nel territorio predetto.

## Art. 2.

### (Struttura)

La Delegazione è nominata con decreto del Ministro degli affari esteri. Con lo stesso decreto le funzioni di capo della Delegazione sono conferite, sentito il Consiglio dei ministri, ad un funzionario del Ministero degli affari esteri di grado non inferiore a ministro plenipotenziario di 1°

classe, che è collocato fuori ruolo all'atto della nomina.

Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro del tesoro e con il Ministro per i beni culturali e ambientali, sono stabiliti contingenti minimi e massimi del personale da assegnare alla Delegazione, ed ogni altra disposizione necessaria all'organizzazione di questa.

Ove le esigenze del servizio lo richiedano, alla Delegazione può essere assegnato, nei limiti numerici e di qualifica o grado stabiliti con il decreto di cui al precedente comma, personale civile e militare comandato dalle competenti amministrazioni, eccettuati i funzionari civili di pubblica sicurezza, le appartenenti al corpo di polizia femminile e i militari del corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

### Art. 3.

#### *(Comitato consultivo)*

La Delegazione è assistita da un comitato consultivo, al quale il capo della Delegazione può sottoporre le questioni di maggiore rilevanza sotto il profilo giuridico e amministrativo o tecnico-artistico.

Il comitato è composto dal capo della Delegazione, che lo presiede, da un funzionario del Ministero dell'interno, da un funzionario del Ministero del tesoro, da un funzionario del Ministero della pubblica istruzione, da due funzionari del Ministero per i beni culturali e ambientali, dei quali uno appartenente al ruolo di cui al quadro A della tabella I annessa al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, e l'altro appartenente ai ruoli di cui ai quadri B, C e D della medesima tabella, da tre esperti in materia giuridica designati dal Servizio del contenzioso diplomatico.

Per l'esame delle questioni di specifica competenza dei settori, rispettivamente, dei beni ambientali e architettonici, archeologici, storici e artistici, archivistici, librari, il Ministro per i beni culturali e ambientali sottopone la questione al parere del

competente comitato di settore di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, e designa di volta in volta i membri del comitato stesso che integrano il comitato consultivo di cui al precedente comma.

I membri del comitato consultivo sono nominati ogni triennio con decreto del Ministro degli affari esteri, su designazione dei capi degli organismi di appartenenza.

Le eventuali sostituzioni durano per il triennio in corso.

#### Art. 4.

##### *(Disposizione transitoria)*

Nella prima applicazione della presente legge, il capo della Delegazione è nominato, per chiamata diretta, con la qualifica di ministro plenipotenziario di prima classe, tenuto conto dei necessari requisiti di specifica competenza in rapporto a funzioni direttive esercitate per l'attuazione dei compiti demandati al preesistente ufficio per il recupero delle opere d'arte e del materiale bibliografico, scientifico e didattico successivamente trasformato in Delegazione per le restituzioni presso il Ministero degli esteri.

La nomina può essere fatta anche in deroga alla disposizione contenuta nell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, sul limite massimo di età per il collocamento a riposo.

Il periodo di servizio prestato nell'esercizio di funzioni direttive nell'ufficio predetto, se ininterrottamente prestate, è riconosciuto valido, dalla data di inizio all'entrata in vigore della presente legge ai fini del trattamento di quiescenza dovuto ai dipendenti statali.

Il servizio suindicato è altresì riconosciuto utile ai fini della corresponsione dell'indennità di cessazione del rapporto di impiego dovuta al personale dello Stato ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207. I predetti benefici sono attribuiti per l'attività svolta nell'incarico predetto.

## Art. 5.

*(Disposizioni finanziarie)*

Alle spese necessarie per il funzionamento della Delegazione, ivi comprese quelle per locali ed accessori, si fa fronte, nell'anno 1981, con lo stanziamento iscritto al capitolo 2559 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per il medesimo esercizio finanziario e, per i successivi, con i corrispondenti capitoli di bilancio.

All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4 nell'anno finanziario 1981, valutato in lire 14 milioni, si provvede mediante riduzione del corrispondente capitolo 6856 relativo all'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 6.

*(Entrata in vigore)*

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.